

Allegato 11

PROCEDURE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA (SCREENING)

Fermo restando quanto disciplinato dalle norme vigenti in materia, di seguito si riportano alcune indicazioni operative in merito allo svolgimento della procedura di verifica (Screening). In ogni caso, trovano diretta applicazione le normative sopravvenute le quali prevalgono sui contenuti del presente allegato con esse incompatibili.

Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (Screening) il proponente l'attività estrattiva deve presentare all'autorità competente una domanda, allegando i seguenti documenti:

- Progetto preliminare (o definitivo o esecutivo) del Piano di coltivazione e sistemazione finale, redatto sulla base delle indicazioni dell'Allegato 2 alle NTA del PIAE, condiviso e sottoscritto dai proprietari di tutte le aree interessate.
- Studio di prefattibilità ambientale, redatto sulla base delle indicazioni dell'Allegato 2 alle NTA del PIAE, relativo all'individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto, che evidenzi le motivazioni, finalità e possibili alternative di localizzazione e d'intervento.
- Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -Testo A), relativamente al costo previsto del progetto e per la sua attuazione.
- Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie.

L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni documentali e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.

Il proponente può altresì presentare integrazioni volontarie al progetto, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini utili (45 giorni) per la presa visione da parte del pubblico.

Gli elaborati sono depositati presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale siano specificati: l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.

Entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all' Autorità competente.

L'Autorità competente, entro 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA, esprimendosi, in contraddittorio con il proponente, sulle osservazioni presentate.

La decisione dell'Autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:

- verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;
- verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione, la compensazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;

- accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA.

L' Autorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione la decisione.

L'esito positivo della verifica di assoggettabilità (screening) a VIA obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le Amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

Qualora la procedura in esame sia effettuata sulla base del progetto esecutivo, il proponente potrà richiedere di acquisire all'interno della procedura stessa il parere della C.T.I.A.E.. In tal caso, i termini del procedimento verranno sospesi in attesa di tale parere.